

PATTO DI INTEGRITÀ AI SENSI DELL'ART. 1 C. 17 LEGGE 190/2012

Articolo 1

Il presente Patto d'integrità obbliga l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Nel caso l'operatore economico sia un soggetto giuridico, un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente patto investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione e devono essere da ciascun componente accettate.

Articolo 2

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante della procedura di affidamento. In caso di affidamento, verrà allegato al contratto di servizio sottoscritto con l'operatore economico. In sede di partecipazione l'operatore economico, a pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente patto.

Articolo 3

L'Operatore economico/professionista:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ordine ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente patto e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4

L'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio Codice di comportamento e delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 62/2013;
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., previste dalla l. n. 190/2012 e successivamente modificato dalla l. n. 3/2019.
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5

La violazione del Patto di integrità è disposta dall'Ordine a conclusione di un procedimento di verifica imparziale, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di presentare le proprie difese. La violazione da parte dell'operatore economico di uno degli impegni previsti dal presente patto, in relazione alla gravità della condotta accertata caso per caso, può comportare:

1. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
2. la responsabilità per danno arrecato all'Ordine nella misura del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
3. l'esclusione del concorrente dalle procedure indette dall'Ordine per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
4. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6

Il presente patto vincola l'operatore economico per tutta la durata della manifestazione di interesse e, in caso di affidamento del servizio, sino al completamento della prestazione contrattuale pattuita.

Per espressa accettazione delle disposizioni previste, in particolare agli artt. 3, 5 e 6.

Luogo/data _____/_____

L'operatore economico/Il professionista